



\_\_\_\_\_ con sede legale in Foligno (PG), \_\_\_\_\_ C.F e P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente, dal \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_); PEC \_\_\_\_\_ e dall'avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Perugia, C.F.: \_\_\_\_\_ (domicilio digitale presso \_\_\_\_\_);

**RECLAMATO**

con l'intervento del

\_\_\_\_\_ in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dott.ssa \_\_\_\_\_

**-INTERVENIENTE NECESSARIO-**

avente ad

### **OGGETTO**

Reclamo avverso omologazione concordato preventivo - Impugnazione sentenza di omologazione del concordato preventivo Tribunale di Spoleto n. \_\_\_\_\_/2023, emessa in data 29 dicembre 2023 sulle

### **CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI**

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, *contrariis rejectis*, in integrale riforma della pronuncia n. 65/2023 del Tribunale di Spoleto ed in accoglimento dell'odierno reclamo, dichiarare la domanda di concordato preventivo e la richiesta di omologa presentate dalla società \_\_\_\_\_ in Liquidazione inammissibili per i motivi esposti in narrativa; e nel merito stante l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge rigettarla e per l'effetto non omologare il concordato della società istante per tutti i motivi esposti in narrativa.

Con vittoria, in tutti i casi, di spese e competenze del presente giudizio.

Voglia la Corte di Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione e previa sospensione dell'esecuzione della sentenza e dei connessi atti esecutivi, in accoglimento del reclamo proposto, annullare e/o revocare e/o riformare la sentenza di omologa emessa nella procedura in oggetto dal Tribunale di Spoleto e, per l'effetto, respingere l'omologazione del concordato preventivo, con vittoria di spese.

**L. in liquidazione:**

In via principale:

Respingere il reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 CCII

Con la rifusione delle spese del procedimento.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con reclamo ex art. 51 CCI [redacted] ha impugnato la sentenza di omologa del concordato preventivo di Unicar Srl. in liquidazione, emessa dal Tribunale di Spoleto in data 29 dicembre 2023.

Avverso la medesima sentenza ha proposto reclamo [redacted] (procedimento n. [redacted] 2024) ed i due reclami sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. all'udienza del 8.4.2024.

Le reclamanti premettono in fatto che [redacted] veniva messa in liquidazione il 24 aprile 2013 e in data 29 Aprile 2013 la società concedeva in affitto due distinti rami d'azienda dei quali uno affittato alla [redacted] e l'altro alla [redacted]. Subito dopo, in data 23 Maggio 2013 [redacted] presentava ricorso per l'ammissione a concordato preventivo la cui omologazione veniva rigettata dal Tribunale di Perugia con decreto 26 marzo 2015; il provvedimento veniva confermato dalla Corte d'Appello di Perugia e in data 26 maggio 2022 la Cassazione confermava definitivamente il rigetto.

In data 1 agosto 2022 la società deliberava il trasferimento della sede sociale da [redacted] in Via [redacted] a [redacted]

Il 27 settembre 2022 [redacted] in liquidazione presentava, quindi, nuovo ricorso (inizialmente con riserva ex art. 44 CCII., successivamente depositando la proposta, il piano, l'attestazione di veridicità e la documentazione ex 39 CCII); la nuova proposta di concordato prevedeva la prosecuzione dell'attività di impresa in continuità diretta ed indiretta nonché l'apporto di finanza esterna ed in particolare, nel ricorso si prospettava:

- la configurabilità del concordato preventivo in **continuità aziendale diretta** in quanto la ricorrente gestiva la commercializzazione all'ingrosso di ricambi per auto presso la propria sede di [redacted] e, in caso di buon esito della presente procedura, avrebbe proseguito la sua attività aziendale e commerciale;

- la configurabilità del concordato preventivo in **continuità aziendale indiretta** in quanto la proponente aveva affittato due rami della propria azienda giusto contratto di affitto sottoscritto con [redacted], registrato a Perugia il 6 maggio 2013 e contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto con [redacted], registrato a Perugia il 6 maggio 2013;

nella proposta si prevedeva, quindi, quali fonti dell'attivo concordatario:

- le somme risultanti dalle disponibilità finanziarie (€ 1.329.344,02) e dalla liquidazione delle rimanenze di merci (€ 80.000,00);
- i canoni mensili dei pendenti contratti di affitto di ramo di azienda stipulati con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per il periodo 01.12.2022 - 01.05.2025 (€ 514.520,42);
- i ricavi della prosecuzione dell'attività aziendale di commercializzazione dei ricambi di auto (€ 10.000,00);
- il versamento di **finanza esterna per € 5.500.000,00** condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato da parte della società affittuaria (prevedendosi *a latere* l'accordo già perfezionato tra le parti, condizionato al passato in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, in forza del quale la società affittuaria \_\_\_\_\_ si sarebbe resa acquirente dell'intera proprietà societaria acquisendo la qualifica di unico socio di impegnandosi alla prosecuzione dell'attività di impresa).

per un totale valore dell'attivo da ripartire di € 7.082.677,35

La proposta prevedeva la formazione di 13 classi con le seguenti ipotesi di soddisfo:

- Classe 1: "*Crediti dei lavoratori dipendenti ex art. 2751 bis n. 1 C.C.*"; Pagamento Integrale
- Classe 2: "*Crediti degli ipotecari*"; " Pagamento parziale non inferiore ai valori di stima in caso di liquidazione giudiziale al netto delle relative spese
- Classe 3: "*Crediti degli ipotecari degradati*"; Pagamento parziale nella misura del 2%
- Classe 4: "*Crediti privilegiati dei professionisti ex art. 2751 bis n. 2 C.C.*"; " Pagamento parziale nella misura del 46%
- Classe 5: "*Crediti privilegiati dei professionisti degradati per la quota residuale del 54%*; Pagamento parziale nella misura del 2%
- Classe 6: "*Crediti da trattamento contributivo Enti Previd.li e Assist.li ex art. 2753 C.C.*"; " Pagamento parziale nella misura del 8%
- Classe 7: "*Crediti da trattamento Erariale ex art. 2752 C.C* Pagamento parziale nella misura del 5%.";
- Classe 8: Crediti per Tributi Enti Locali e residuali Debiti verso Enti Locali per Tributi Comunali e residuali (art. 2752 Cod. Civ.) Pagamento parziale nella misura del 4%
- Classe 9: Crediti istituti finanziari chirografari, Pagamento parziale nella misura del 2%
- Classe 10: Crediti per fidejussioni prestate e ricevute. Pagamento parziale nella misura del 2%

Classe 11: Crediti dei chirografari ab origine. Pagamento parziale nella misura del 2%

Classe 12: Crediti chirografari per natura delle imprese minori Pagamento parziale nella misura del 2%

Classe 13: Crediti chirografari per natura degli Enti Locali Debiti v/Enti Locali in via chirografaria. Pagamento parziale nella misura del 2%.

Raggiunte le maggioranze solo in alcune classi, la debitrice instava per l'omologa ai sensi dell'art 112 co. 2 CCI.

ed , quali creditori dissenzienti, chiedevano il rigetto della omologa.

A seguito di integrazione chiesta al C.G. circa la ricorrenza dei presupposti di cui alla seconda parte della lett. d) del comma 2 dell'art. 112 (in riferimento alla sussunzione della classe 5 nella fattispecie di cui alla lettera d), Il comma, dell'art 112), il Tribunale omologava il concordato.

Con l'atto di appello amenta che nel pronunciare l'omologa il Tribunale di Spoleto non ha correttamente valutato i profili di ammissibilità della procedura (con particolare riferimento alla reale qualificazione della natura della procedura in esame, che è liquidatoria e non in continuità), la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 112 comma 2 CCII (dalla correttezza della formazione delle classi, alla conseguente realizzazione della maggioranza ed alla determinazione della classe di privilegiati "maltrattata" rispetto all'alternativa liquidatoria); ha inoltre erroneamente verificato la convenienza del Piano, rispetto all'alternativa liquidatoria, non sussistendo elementi sufficienti per ritenere provato che il Credito dei creditori pubblici oppositori risulterebbero soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale ed ha ommesso di procedere ai sensi del comma 4 dell'art, 112 CCII che prevede che in caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal Tribunale solo se con l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.

: con l'appello censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Spoleto ha affermato la propria competenza per territorio, evidenziando che la variazione della sede sociale è intervenuta proprio pochi giorni prima la presentazione del ricorso (in data 1° settembre 2022 è stata variata la sede e in data 27 settembre 2022 è stato presentato il ricorso) e che tale statuizione viola l'art. 28 CCII, in quanto non esiste una sede effettiva rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Spoleto, stante la non operatività della in liquidazione da circa 10 anni e rilevando che l'unica attività effettuata nel periodo 2013/2023 è consistita nella riscossione dei canoni di affitto

aventi ad oggetto i rami di azienda dislocati in tre diverse aree geografiche (Perugia, Foligno, Narni). Chiede, pertanto, che la sentenza venga annullata, affermandosi la competenza del Tribunale di Perugia.

Nel merito lamenta la violazione dell'art. 112, co.2 CCII, sotto il profilo della carenza del presupposto di concordato in continuità aziendale, nonché sotto il profilo della corretta formazione delle classi.

si è costituita in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto degli appelli, evidenziando che la competenza è del Tribunale di Spoleto per la sede effettiva in Foligno, in ogni caso il vizio di competenza determinerebbe solo la trasmigrazione del fascicolo del concordato, non già la sua revoca; che la continuità, che non deve essere prevalente, consiste tanto nella prosecuzione dell'attività di commercio di ricambi quanto nel fatto che l'attività di commercio di autoveicoli proseguirà in Unicar – a seguito della condizione sospensiva dell'omologazione - dopo l'acquisto delle partecipazioni sociali da parte di ; che il concordato è stato approvato dalla maggioranza delle classi (6 su 10) posto che le classi 9, 10 e 11 sono state formate correttamente; inoltre il voto delle classi 3 e 5 deve intendersi inclusivo anche del voto delle classi privilegiate 2 e 4 e ciò ai fini della ricorrenza della ristrutturazione trasversale che, in ogni caso, può trovare applicazione perché la classe 5 va considerata una classe maltrattata dovendo le risorse esterne, nel concordato in continuità, essere trattate come risorse della continuità; infine deduce che la legittimità della proposta di concordato non può essere scalfita dal difetto di convenienza essendo stato dimostrato che i creditori delle classi 6 e 7 nulla di più potrebbero ricevere dalla liquidazione giudiziale.

**Oo\$oO**

Ritiene la Corte che gli appelli vadano accolti.

L'eccezione di incompetenza territoriale è stata tardivamente sollevata da Agenzia delle Entrate solo con l'atto di appello: deve infatti ritenersi che la disposizione di cui all'art. 38 cod. proc. civ., che ha introdotto una generale barriera temporale alla possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza fissandola nella prima udienza di trattazione, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, ma anche ai processi di tipo camerale, qualora questi siano utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti (cfr. Cass. n. 13055 del 1999; Cass. n. 14139 del 2002); pertanto, la questione d'incompetenza territoriale deve essere eccepita o rilevata non oltre l'udienza di comparizione, che nel caso esaminato dalla Corte nelle sentenze citate era l'udienza convocata ex art. 15 l.fall., nel presente caso è l'udienza fissata per l'omologa.

Pertanto, l'eccezione articolata solo in questo grado di giudizio è inammissibile.

Nel merito, deve essere esaminata dapprima il profilo della ricorrenza dell'ipotesi di concordato in continuità, questione assorbente rispetto agli altri motivi di appello.

In merito alla continuità aziendale diretta, con la comparsa di costituzione la società puntualizza che essa verrebbe garantita dalla promessa prosecuzione dell'attività di Unicar da parte del nuovo socio unico ( ), con il ricorso iniziale la proponente in realtà specificava che la continuità diretta rilevante a fini concordatari era (esclusivamente) finalizzata al realizzo delle proprie rimanenze di pezzi di ricambio per autoveicoli esistenti presso il proprio magazzino e al commercio all'ingrosso dei medesimi materiali, con un margine netto da destinare al soddisfacimento dei creditori pari ad € 10.000.

Risulta in atti che i lavoratori dipendenti erano già stati trasferiti alle Conduatrici con i due contratti di affitto di azienda e che la casa madre Italia aveva già da tempo revocato alla ricorrente i mandati a vendere.

L'attestatore del piano certifica che :

A fronte di tale criticità, conclamatesi in una vera e propria impossibilità ad adempiere le obbligazioni assunte, l'organo amministrativo ha deliberato la presentazione del ricorso per concordato preventivo presentato nel maggio 2013 (antecedentemente all'entrata in vigore della nuova ripartizione territoriale giudiziaria del 13 settembre 2013) avanti il Tribunale di Perugia, definitosi negativamente, solo a seguito del pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione 1° Sez. Civile - numero generale 17160/2022 del 26 maggio 2022, con il quale è stato definitivamente rigettata ogni attività giudiziale promossa da e finalizzata all'omologa della proposta concordataria formulata.

Da lì, la Società si è attivata cercando di ottimizzare le proprie risorse, riaprendo a febbraio presso uno stabile a Lei concesso in uso gratuito, una vendita all'ingrosso di prodotti di ricambio per autovetture, anche con lo scopo di riuscire a massimizzare e realizzare le proprie scorte di ricambi, seppur ormai datate.

Dall'esercizio della propria attività commerciale, gestita direttamente dal liquidatore Dott. , non è scaturito alcun minimo costo e/o onere ed anzi, sin qui la medesima ha solo prodotto smobilizzi positivi dei vecchi ricambi, ormai da ritenersi quasi del tutto alienati, stante i loro modesti valori di realizzo ipotizzabili.

(Relazione del Professionista ex artt. 84, 85 e 88 C.C.I.I. pag. 7)

In effetti anche dalla relazione del C.G. del 19.8.2023 risulta che l'Assemblea Straordinaria riunita il **1 Agosto 2022 deliberava** *"... il trasferimento sede legale nel Comune di Foligno*  
*, e quella ordinaria convocata per la medesima data deliberava "di dare mandato al nominato Liquidatore sociale per l'apertura di un punto vendita all'ingrosso di ricambi per autoveicoli a Foligno,*  
*al fine di convogliare in loco tutti i ricambi di veicoli ed in generale le rimanenze di magazzino tuttora in carico alla società, con l'obiettivo, per quanto attuabile e possibile, di liquidare questa posta dell' attivo, creando liquidità da destinare ai creditori sociali, ...*

Inoltre, l'attestatore dichiara che

Proseguendo, occorre evidenziare come la Debitrice, esercitando direttamente attraverso il liquidatore volontario la propria attività di rivendita all'ingrosso di ricambi per automezzi, utilizzando una porzione di fabbricato messa a disposizione in forma gratuita dalla  
S.p.A. di Foligno, non risulta avere problematiche in ordine ai debiti gestori ordinari (anche prededucibili) e all'eventuale privilegio per IVA di rivalsa, da considerarsi oggi inesistenti, stante la non sussistenza di costi.

(pag. 9 della medesima Relazione)

Dunque emerge che la sede di Foligno è stata "riaperta", che comunque la continuità aziendale da programma concordatario viene svolta all'interno dei locali della  
S.p.A. che sono ubicati all'indirizzo della attuale "sede legale" di S.p.A. e dove la S.p.A.  
(come risulta dai contratti di affitto versati in atti) presta servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Lo scopo è quello di realizzare le rimanenze di ricambi, ormai datati: trattasi di attività minimale di liquidazione vera e propria, e non certo di continuità aziendale, visto che l'attività non "continua", ma è stata appositamente riattivata, senza dipendenti, senza evidenza di nuovi acquisti, presso la sede di altra società del "gruppo" familiare.

Mancano peraltro in atti -proprio perché si tratta di attività di minimo rilievo e peso – le indicazioni di cui alle l. lett. E) ed f) dell'art. 87 C.C.I.I.<sup>1</sup> che peraltro, dato il loro tenore, presuppongono che la "prosecuzione" dell'attività di impresa abbia una minima consistenza tale da presupporre e

---

<sup>1</sup> L'art. 87 C.C.I.I. prevede alle lettere:

e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;



giustificare la richiesta di tali indicazioni (in realtà le indicazioni formalmente vengono fornite, ma in modo generico).

Del resto, sul punto anche il C.G., richiesto di appositi chiarimenti da parte del Tribunale in merito al rispetto delle previsioni del disposto di cui alle lett. E) ed f), nella relazione integrativa depositata il ... a pag. 12 dichiara:

il Concordato proposto, ascrivibile, per quanto già esposto, nella "specie" di quelli con continuità aziendale, **seppur sostanzialmente integralmente indiretta, di fatto si esegue e si conclude con la distribuzione ai creditori di somme di denaro già presenti ovvero "messe a disposizione" dal terzo quale finanza "esterna", nell' arco temporale di mesi tre dalla definitività del decreto di omologa.**

Il CG continua poi affermando:

**"la continuità risulta svolta come detto, per la pressoché totalità, in forma indiretta e pertanto originando esclusivamente flussi finanziari attivi legati ai canoni di affitto. La continuità diretta rappresenta un' aspetto definitivamente marginale del piano".**

In realtà, i flussi così previsti oltre a non derivare dalla prosecuzione dell'attività **caratteristica** ma da una attività collaterale, costituiscono un aspetto assolutamente marginale ed anzi risibile quanto all'apporto arrecato all'attivo concordatario: si tratta in realtà di una mera attività di liquidazione dell'attivo, cui il debitore ricorrente ha dato una parvenza di attività di gestione in continuazione.

D'altro canto si rileva pure che lo stato formale di liquidazione dell'imprenditore risulta incompatibile con la possibilità di predisporre un piano di concordato con continuità aziendale diretta. In effetti, compatibile con lo stato di liquidazione è solo la continuità indiretta, ove la prosecuzione dell'attività avviene attraverso un terzo soggetto, diverso dall'imprenditore, in quanto in tal caso a seguito della cessione d'azienda o del suo conferimento in una *newco*, l'imprenditore effettivamente cessa lo svolgimento dell'attività d'impresa.

Dunque, deve escludersi la configurabilità della continuità diretta rilevante ai fini dell'applicazione delle regole concordatarie invocate.

Quanto alla continuità indiretta, essa viene configurata in forza dell'esistenza dei due contratti di affitto di azienda stipulati nel 2013 (il piano, come detto, prevede *a latere* la cessione dell'intera proprietà della società debitrice ad una delle due affittuarie a concordato omologato).

L'ipotesi, secondo il Tribunale che ha fatto propria la prospettazione del C.G., rientrerebbe nella previsione di chiusura dell'art. 84 co 2, espressa dalla locuzione "o a qualunque altro titolo" che

varrebbe a superare la necessità che il contratto, seppur stipulato anteriormente, sia pur sempre in funzione della presentazione del ricorso.

Tale tesi non appare però condivisibile: la dizione "a qualunque altro titolo", invero, svincola la continuità dai tipi contrattuali elencati subito prima, cioè dagli altri "titoli" che giustificano il passaggio di gestione dell'azienda in capo ad un terzo, fermo restando che, se si tratta di affitto, esso deve essere stipulato in funzione del ricorso, altrimenti questa previsione non avrebbe senso potendo essere tranquillamente disapplicata.

Dunque, nel CCII, affinché un concordato sia qualificabile come in continuità non è più sufficiente un qualsiasi subentro soggettivo nella gestione dell'azienda del debitore, perché tale passaggio deve essere programmato e realizzato nell'imminenza della presentazione della domanda e con una stretta inerenza funzionale alla regolazione della crisi: un affitto stipulato molto in anticipo rispetto al concordato, quindi strumentalmente e cronologicamente slegato da esso, non può giovare dei benefici propri della disciplina della continuità.

In altri termini, ciò che rende applicabile la disciplina della continuità è la previsione strumentale dell'affitto rispetto al deposito del ricorso per l'accesso al concordato, dovendo l'affitto rappresentare lo strumento giuridico ed economico finalizzato proprio ad evitare una perdita di funzionalità ed efficienza dell'intero complesso aziendale.

Ed in tale ottica la preordinazione funzionale dell'affitto dell'azienda rispetto alla futura soluzione concordataria dev'essere contemplata all'atto della stipula del contratto di affitto, nel cui testo vanno esplicitate le ragioni per le quali il passaggio di mano del complesso produttivo costituisce un elemento del piano per affrontare la crisi: occorre una destinazione funzionale espressa del titolo rispetto alla soluzione concordataria della crisi.

Per essere teleologicamente correlato al piano di ristrutturazione e costituirne strumento strategico l'affitto deve quindi essere necessariamente stipulato nell'imminenza della presentazione del ricorso per l'accesso al concordato, così come il piano concordatario deve prevedere e giustificare il transito del complesso produttivo quale elemento strumentale alla regolazione della crisi, illustrando le ragioni per le quali l'affitto serva a scongiurare una perdita d'efficienza dell'azienda o a preservarne al meglio il valore intrinseco nella prospettiva di un suo definitivo passaggio a terzi o di una retrocessione in capo all'imprenditore in concordato.

Peraltro, soprattutto nell'ipotesi in cui l'affitto non sia fine a sé stesso, solo in presenza di una previsione pienamente funzionale alla soluzione della crisi, con una piena *discovery* delle ragioni di

essa e delle prospettive di utile prosecuzione della gestione dell'azienda, capace di tornare a produrre utili in un tempo coincidente con la durata ragionevole di un piano di ristrutturazione, si realizza quella trasparenza e piena comparabilità delle offerte competitive che riguardino l'affitto di per sé o, come nel caso di specie, la sostanziale cessione dell'azienda mediante acquisto della proprietà azionaria, dovendosi concludere che le regole della continuità aziendale possono trovare applicazione solo in presenza di un collegamento logico e cronologico fra trasferimento titolato della gestione dell'azienda e accesso alla procedura concordataria, mentre un affitto stipulato molto in anticipo rispetto al concordato, strumentalmente e cronologicamente slegato da esso, ricade nell'ambito applicativo del regime del concordato liquidatorio.

E' opportuno rilevare che il C.G. ha sostenuto che "la Società viene risanata, sostanzialmente grazie ai mezzi finanziari "esterni", ben prima che la stessa possa originare le somme che potrebbero consentire il risanamento stesso, il quale una volta così ottenuto consentirà alla Società di poter tornare a svolgere le proprie attività in modo ordinato. Di fatto pertanto la **finanza esterna anticipa e sostituisce (o altrimenti attualizza) i flussi finanziari che la Ricorrente mediante l' esercizio dell' attività futura potrebbe originare e destinare al proprio risanamento.**"

Tuttavia, come eccepito dalle appellanti, *"L'atto di cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale di Unicar in favore di . se formalmente rientra nella previsione normativa di cui all'art. 84 citato (ultima parte) deve comunque essere considerato in relazione ai precedenti atti di affitto di azienda e rappresenta piuttosto l'ultimo atto di una precisa pianificazione aziendale e societaria, iniziata nel 2013 e volta a trasferire in capo alle affittuarie, ed in particolare a , le utilità esistenti al momento della messa in liquidazione della ricorrente, a discapito del soddisfacimento dei creditori ed in violazione della condizione posta dall'art 84 comma 2 che prevede che la continuità aziendale tuteli anche l'interesse dei creditori. In sostanza emerge che le aziende da quasi dieci anni sono gestite da altre società in forza dei relativi contratti di affitto e l'atto di cessione di quote rappresenta, di conseguenza, non uno strumento per garantire la continuità, già di fatto garantita con i precedenti contratti di affitto ma non stipulati in funzione della presentazione del ricorso come richiesto dall'art. 84, ma semplicemente uno strumento per trasferire definitivamente la titolarità delle aziende in evidente spregio agli interessi dei creditori"*.

E al riguardo non può sottacersi che la ricorrente il 16.12.2009 aveva già stipulato con la un atto di affitto avente ad oggetto il ramo d'azienda relativo al commercio dei soli automezzi usati nelle unità locali di Perugia, Foligno, Narni e Rieti ad un canone annuo di € 360.000,00



gli effetti della continuità sul piano concordatario e by-passa tutte le informazioni e produzioni che il piano in continuità dovrebbe fornire, e che sono state fornite dal debitore solo con riferimento alla continuità diretta nel settore di rivendita all'ingrosso dei ricambi e con riferimento all'esistenza di contratti di affitto, non in ragione della previsione dell'anticipo/sostituzione degli effetti della continuità diretta dell'attività caratteristica dei due rami di azienda affittati; forfezizza il cash-flow senza rendere la quantificazione controllabile e verificabile, avvantaggia la futura nuova proprietà che si è resa affittuaria di (una ) delle aziende molto prima e senza collegamento funzionale rispetto alla proposizione concordataria, così di fatto scoraggiando offerte concorrenti -si pensi solo alla circostanza che un eventuale offerente avrebbe dovuto rispettare sino alla naturale scadenza la vigenza dei due contratti di affitto; senza considerare che la .i. ha già acquisito a proprio esclusivo vantaggio i proventi della continuità per oltre dieci anni e, quindi, da un lato si è così finanziata rispetto alla futura operazione di acquisto, dall'altro può reinvestire con massima consapevolezza tali proventi nell'acquisto dell'azienda, a differenza di chi si appropinqua all'impresa dall'esterno e da estraneo.

Dunque, non può prospettarsi né una continuità diretta "*a posteriori*", rispetto alla quale la finanza esterna (che peraltro viene distribuita, seppur nei limiti del *surplus* rispetto ai valori di liquidazione, secondo la **regola della RPR**) costituirebbe anticipazione/attualizzazione, né una continuità per cessione di azienda in esercizio, essendo sotto tale punto di vista del tutto carente la configurazione del piano concordatario.

La proposta di concordato va quindi qualificata come liquidatoria, derivando da ciò la sua inammissibilità per mancanza dei requisiti di legge in ordine al soddisfacimento in misura minima del ceto chirografario, con conseguente riforma della pronuncia gravata e revoca della omologa.

In assenza di ulteriori richieste delle parti ai sensi dell'art. 53 CCII co 5 e 5 bis, la Corte si limita a revocare l'omologazione del concordato pur dovendosi rilevare che dalla relazione ex art. 105 del C.G. emerge che nelle more del primo concordato (che nei vari gradi di giudizio si è articolato per un arco temporale di circa 9 anni) la Unicar si è limitata a percepire i canoni di affitto di azienda, senza porre in essere la liquidazione del patrimonio di fatto destinato ai contratti di affitto; né il Liquidatore in proprio, né alcun creditore ha ritenuto, allora come oggi, di proporre istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale nonostante la Società presenti alla data di proposizione della seconda domanda di concordato un deficit patrimoniale a valori di concordato pari ad Euro 31.461.579,52, (differenza tra attività valutate a valori di liquidazione, flussi della continuità diretta ed indiretta, e finanza esterna, complessivamente in Euro 7.082.677,35, e passività quantificate in Euro 38.544.256,87).

La parte appellata deve essere condannata al pagamento delle spese in favore delle appellanti.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Perugia, pronunciando definitivamente sulla controversia in epigrafe, così decide:

- dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Spoleto;
- nel merito, accoglie il reclamo e revoca l'omologa del concordato preventivo proposto da  
r.l. in liquidazione al pagamento delle spese in favore delle appellanti, liquidate in favore di ciascuna in € 4.236 per compensi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge;
- manda alla Cancelleria per la notifica della sentenza in via telematica alle parti e per la pubblicazione e iscrizione al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.

Perugia, 7.8.2024

**Il Consigliere est.**

Dott.ssa Francesca Altrui

**Il Presidente**

Dott.ssa Claudia Matteini